



Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSOMARE



Roma, 15 maggio 2015

**COS15147
MQ-SLM -SM**

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Ordinanza della Corte Costituzionale di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis.

Si comunica che con ordinanza n. 80 depositata lo scorso 13 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato **inammissibile** la questione relativa alla legittimità dell'articolo 83-bis sui costi minimi di esercizio.

L'inammissibilità si basa esclusivamente sull'intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 (cfr. circolare Conftrasporto COS14278 del 4/9/2014) che ha affermato dei principi in materia di costi minimi direttamente applicabili nel nostro ordinamento e tali da determinare il rinvio della controversia ai Tribunali di merito (Lucca e Trento).

La Corte Costituzionale ha difatti più volte ribadito che: *«i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011).*

L'ordinanza ricorda peraltro che successivamente alla sentenza della Corte di giustizia è intervenuta nel nostro ordinamento la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015), per effetto della quale la Consulta ritiene che *"è venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto"*.

Il testo dell'ordinanza della Corte Costituzionale è riportato nel link sotto indicato.

Cordiali saluti